

**I DANNI MORALI ED I
DANNI MATERIALI
NELLA DOTTRINA E
NEL DIRITTO, 1900**

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649224227

I danni morali ed i danni materiali nella dottrina e nel diritto, 1900 by Paolo Camassa

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com

PAOLO CAMASSA

**I DANNI MORALI ED I
DANNI MATERIALI
NELLA DOTTRINA E
NEL DIRITTO, 1900**



*A sua Ecc. Comandante ^{v. g. v. g.}
etm. Luigi Lucchini
Consiglieri di Cassazione
di
Roma*

*GH
24*

I DANNI MORALI

ED I

DANNI MATERIALI

nella dottrina e nel diritto

Paolo Camassa

BIBLIOTECA LUCCHINI
9118
N.° d'ord. 6218

OSTUNI
Tip. Ennio di G. Tamborrino
1900

X

CA

DEC 20 1930

NON è a dissimularsi come la quistione sia importantissima e grave, onde il mio modestissimo sapere, solo accennandola *perde la speranza de l'altezza*. E, se m' accingo a discuterla, non mi si ascriva ad audacia, ovvero ad ardità pretensione. Egli è, più che per altro, per amore d' apprendere dall' incalzar della disputa, che mi son dato a studiarla.

Giuristi illustri, poderosi ingegni, autorevoli professori hanno, in vario senso, discusso e risoluto questo problema giuridico: e la giureprudenza, d'ordinario fluttuante, ha seguito or questa, or quella opinione.

Se non chè, mi sembra, se non tutti, gran parte abbiano peccato di parzialità, quali verso l' idealità del dolore morale, quali in favore del danaro, come elemento che *omnia solvit*.

Molti han confuso il concetto giuridico del risarcimento dei danni privati, con — una somma determinata, a titolo di riparazione — art. 38. c. p.

Altri, discutendo obbiettivamente di casi isolati, vi hanno ricamato teorie, le quali sono inaccettabili ove si studii,

in tutta la sua estensione politico-giuridica, l'arduo tema.

Chi, per considerazioni etiche, ritiene un assurdo negare l'azione per i danni morali: chi professa l'opposta dottrina, rifiutandosi di credere l'uomo capace di risolvere, in compenso economico, l'estimazione di se stesso, o di quanto di più nobile egli possiede: l'onore.

Onde, taluno trovate che risolve il tema all'americana ed altri che, soltanto in ciò sentire, si segna, scandalezzato.

E non manca chi attraverso le antiche e le vigenti legislazioni, le romane e le contemporanee, scorge argomenti di conforto alla sua tesi, spesso fraintendendo i veri concetti storici ed attuali.

Giova perciò, anzitutto, premettere, con chiarezza, quale sia precisamente il così detto *danno morale*, per distinguerlo dal danno materiale *indiretto*, e da tanti pregiudizi economici, che molti col danno morale hanno confuso.

Occorre indi studiare se, per elementi scientifici e positivi di diritto e per materiale proprio intrinseco, il piacere ed il cordoglio, come semplici gioie o patemi dell'anima, ricadano nel novero dei beni effettivi o affettivi, e tale patrimonio sia valutabile con qualsiasi criterio quantitativo o qualitativo, onde passi ad essere risarcibile in diritto civile, quandochè sia leso.

Queste indagini imprescindibili occorre fare con tutta spassionatezza; senza inconsulto sentimentalismo, come senza tenerezza obbiettiva.

La loi doit être comme la mort qui n'épargne personne.

Due dottissimi studi ho trascelto per desumere gli argomenti opposti della questione: uno è del chiarissimo Prof. C. F. Gabba — Foro it. 1896, I, 685 — l'altro dell'illustre Prof. Marciano — Foro pen. anno VII, I, 156.

Eglio, il primo combattendo la teoria del danno morale, questi propugnandola, hanno esposto luminosamente le contrarie opinioni: epperò più l'argomento si fa grave allorchè il disparere non è di oscillante giureprudenza, ormai nota come incostante ed intempestivamente mutevole; ma sibbene d'insigni maestri e studiosi di diritto romano e comparato.

V'ha soltanto di conforto, che la scienza, come la verità, è una, di un solo aspetto: così, il diritto non può esser bifronte: di conseguenza ogni nostro sforzo è, che prevalga e si affermi il sano e vero principio dottrinario intorno ai danni morali.

La forma smagliante, il pensiero nudrito di nobilissimi sentimenti, l'inno geniale, ammirevole, conquistante, che il Marciano scioglie in favore delle vittime del patema d'animo, non arrivano però a dare un prezzo estimatorio al dolore, al cordoglio, così da renderlo, com'ei dice, un danno emergente ed un lucro cessante: quasi che abbia l'uomo i magazzini della quiete, del piacere, o del dolore — come dice, in una poetica aberrazione, il Gioia ¹⁾. —

Per la relazione naturale che lega l'uomo all'universo, come atomo di esso, dotato di ragione, ogni avvenimento, come ogni fatto umano, recano a lui una sensazione buona, cattiva o indifferente.

L'uomo giudica di tutto che gli occorra conoscere, a seconda del grado delle proprie facoltà intellettuali e della sua sensibilità.

L'intelletto ed il cuore giudicano e palpitano, con impulso o dinamica subbiettiva, con intensità intima inesplorabile; perocchè quel giudizio e quel palpito sono pro-

1) L'ingiuria ed i danni.

prietà innate dello spirito e del sentimento umano, che tante alterazioni subiscono per quanti individui v'hanno.

Quot capita tot sententiae.

Ditemi, quale sia l'uomo che abbia trovata la misura della gioia o del dolore, ed io m'inchinerò dinanzi al portento: ma, se, viceversa, io vi dimostrerò, che un medesimo fatto od avvenimento questi rallegra, quegli travaglia; all'uno piace, a l'altro è indifferente; per chi è grazia e per chi sciagura; voi converrete, che ebbe indisputabile ragione il nostro Metastasio, quando disse: il bene ed il male non sono nè l'una cosa nè l'altra, se non ed in quanto i fasti della vita ne ritraggano giovamento o danno.

Da ciò le disparate filosofie: Seneca ed Epicuro con gli Eracliti ed i Democriti.

Ciò premesso, una conseguenza è assoluta: un criterio esatto ed indiscutibile non v'ha, per ispezionare e misurare il patema d'animo. Nonchè lo psicometro, manca il principio matematico-giuridico, cioè l'unità e la gradualità di misura, che si convengono indefettibilmente nei negozi di estimazione.

Senza dire, che v'hanno individui nei quali ogni sensitività morale è apata per vizio congenito, o atrofizzata.

Convengono i sostenitori del danno morale in questa verità, ma ripiegano, opponendo, che l'imponderabilità specifica del cordoglio non impedisce che se ne possa dare una valutazione discreta.

Rispondo, che i beni, o hanno un valore intrinseco riconosciuto, o ne hanno uno convenzionale. In ambo i casi, perchè possano avere il commercio dello scambio o del trasferimento, vi deve concorrere il principio dell'unità di misura valutativa, ch'è l'elemento, unico ed assoluto, di rapporto tra due beni, comunque fossero, omo-

genei od eterogenei. Ove non è dato valore intrinseco, nè valore convenzionale, non è ammessa negoziazione alcuna.

L'estimazione discretiva darebbe in una valutazione arbitraria soggettiva, unilaterale, e l'arbitrato delle passioni e degli affetti non ha trovato, sinora, luogo nelle legislazioni.

« La stima in danaro è difficoltà di misura, non di ammissione al diritto di rivalsa; rende più circospetto e malagevole il compito del giudice, ma non può distruggere un diritto ». — Marciano, loc. cit.

« La quiete, l'onore, il credito, la bellezza, se non è possibile pagare a suon di moneta, con criterii matematici, è possibile però risarcire con criterio approssimativo e di valutazione, secondo la stima che gli uomini fanno di certi piaceri o beni morali ». — Giorgi: Tratt. delle obblig. V. 161.

« Quantunque non si possa valutare in danaro il danaro morale, non è obbiezione cotesta; poichè dal non potersi accordare una esatta riparazione, non consegue che non se ne debba accordare nessuna — Laurent: XX, 395.

Se non s'intende restituire o ristabilire con l'equivalente in danaro un bene distrutto, sol perchè questo è inapprezzabile, v'ha difetto di reintegrazione, o quindi si produce ineguaglianza reale, quando potrebbesi stabilire un'equazione equitativa.

Questo è il principio che propugnano, in brevi parole, i nostri oppositori.

Chi oltraggia il pudore della vergine, chi diffama reputazioni immacolate, chi schernisce anime gentili, chi insozza d'ingiuria le più candide purezze, chi lacera il cuore d'un marito offeso dal più atroce vituperio, chi